

Al Presidente della **REGIONE TOSCANA** e a tutti gli **Assessori Regionali**
Al Presidente di **ANCI Toscana**
Al Presidente della **Terza Commissione 'Sanità e politiche sociali' CRT**
Al Presidente dell'**Unione Regionale delle Province Toscane**
Al Presidente di **UNCENM Toscana**
Ai Direttori Generali, ai Direttori Amministrativi e ai Direttori Sociali delle **Aziende UU.SS.LL.**
Ai Presidenti e ai Direttori delle **Società della Salute**
Al Direttore Generale di **ESTAR**
Alle **Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP)**
Ai Presidenti delle **PROVINCE della Toscana**
Ai Sindaci e agli Assessori dei **COMUNI della Toscana**
Ai Presidenti delle **COMUNITA' MONTANE della Toscana**
Al Presidente e al Direttore di **CONFSERVIZI CISPTEL Toscana**
Alle **Aziende di Servizio Pubblico Locale**
(settori: *Acqua, Energia e Gas, Rifiuti, TPL, Parcheggi*)

LORO SEDI

Prot. 44/24 AG/ff
Firenze, 8 marzo 2024

Oggetto: **Rinnovo CCNL Cooperative Sociali 2023 - 2025.**

Gent.me/i tutte/i,

le parti firmatarie del rinnovo del **CCNL Cooperative sociali 2023 - 25** - Associazioni di rappresentanza e tutela della cooperazione sociale - con la presente portano a conoscenza degli Enti in indirizzo i termini dell'accordo di rinnovo del *CCNL per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo* (cd. CCNL Cooperative sociali) affinché le Stazioni Appaltanti e le Istituzioni pubbliche tutte tengano in debita considerazione - per la revisione dei prezzi dei contratti in essere, per la formulazione delle basi d'asta nelle gare in essere ed in programmazione, nonché per l'adeguamento di tariffe, rette, quote sociali e sanitarie - il necessario riferimento alle previsioni contrattuali ed ai relativi effetti sull'incremento del costo del lavoro.

Il **26 gennaio 2024**, a Roma, è stato siglato il verbale d'accordo con cui AGCI-Imprese Sociali, Confcooperative-Federsolidarietà e Legacoopsociali, per le Centrali Cooperative – Settore Sociale, e FP-CGIL, FP-CISL, Fisascat-CISL, FPL-UIL e UIL-Tucs, per le Organizzazioni Sindacali, hanno raggiunto l'intesa sull'ipotesi di rinnovo contenente le modifiche al CCNL Cooperative sociali 2017 - 2019.

L'intesa è intervenuta sui seguenti articoli:

- **Art.1 - Ambito di applicazione**
- **Art.2 - Persone svantaggiate**
- **Art.9bis - Osservatorio paritetico nazionale sugli appalti**
- **Art.25 - Rapporti di lavoro a termine**
- **Art.47 - Inquadramento del personale**
- **Art.57 - Reperibilità con vincolo di permanenza nella struttura**
- **Art.63 - Maternità**
- **Art.77 - Gradualità**
- **Art.79bis - Quattordicesima mensilità**
- **Art.85 - Abiti da lavoro**
- **Art.87 - Assistenza sanitaria integrativa**

ENTRATA in VIGORE dell'ACCORDO

Il **5 marzo 2024** è stata sciolta la riserva e, quindi, l'**accordo di rinnovo del CCNL Cooperative sociali 2017-19** è diventato efficace tra le parti a tutti gli effetti ivi previsti, fatte salve le decorrenze particolari per i singoli istituti.

DECORRENZA e VIGENZA CONTRATTUALI

Il CCNL era scaduto il 31 dicembre 2019 e con l'accordo di rinnovo si dà copertura a tutti gli anni pregressi pur convenendo convenzionalmente la **vigenza triennale 2023 - 2025**.

INCREMENTI ECONOMICI

È stato concordato un incremento dei minimi contrattuali conglobati (ex **art.75**) per allineare le retribuzioni di soci lavoratori e dipendenti delle cooperative sociali all'inflazione reale registrata e all'aumento del costo della vita e si è aggiunta anche parte della previsione inflattiva del 2024 e del 2025.

L'Accordo di rinnovo prevede:

- un aumento della **retribuzione tabellare a regime di € 120,00 mensili al livello C1**, da riparametrare per gli altri livelli, da riconoscersi in tre tranches: la prima del valore di € 60,00 dalla mensilità di **febbraio 2024**, la seconda di € 30,00 dalla mensilità di **ottobre 2024**, e la terza di € 30,00 dalla mensilità di **ottobre 2025**;
- l'introduzione della **quattordicesima mensilità da gennaio 2025** calcolata su metà del valore di una retribuzione mensile;
- l'aumento della quota per la **sanità integrativa a € 120,00 annui dal 1° gennaio 2025**, con un incremento di € 5,00 mensili per ogni lavoratore a carico della cooperativa.

L'Accordo interviene, inoltre, sulla modifica di altri specifici istituti, con un'ulteriore incidenza sul costo del lavoro:

- all'**art. 47 - INQUADRAMENTO DEL PERSONALE**, con riferimento agli **educatori dei servizi educativi per l'infanzia** e agli **educatori professionali socio pedagogici**, così come specificati nel testo contrattuale, è prevista l'erogazione dell'**ETDR** (Elemento Temporaneo aggiuntivo Della Retribuzione) per gli operatori **inquadrati al profilo D1** che, **dal 1° gennaio 2025**, avranno diritto ad un elemento temporaneo aggiuntivo della retribuzione mensile del valore economico di € 41,00. E tale valore sarà incrementato, a partire **dal 1° settembre 2025**, di ulteriori € 41,00. **Dal 1° gennaio 2026** gli educatori richiamati nel presente articolo transiteranno al **livello D2**;
- all'**art. 57 - REPERIBILITA' con VINCOLO di PERMANENZA nella STRUTTURA** viene modificata la precedente regolamentazione e nei casi di servizi residenziali continuativi agli operatori cui è richiesta la **reperibilità con vincolo di permanenza nella struttura secondo un'apposita programmazione**, oltre alla normale retribuzione, verrà riconosciuta un'**indennità fissa mensile lorda di € 77,47**. Laddove poi il servizio preveda la presenza dell'operatore nelle ore notturne si specifica che, per ciascuna notte effettivamente passata nella struttura, il servizio si articola come di seguito:
 - a. si considera **orario di lavoro retribuito dalle 22.00 alle 24.00 e dalle 07.00 alle 09.00**;
 - b. è riconosciuta un'**indennità di € 20,00 per ciascuna notte con 7 ore di reperibilità** ricomprese dalle ore 24.00 alle ore 07.00;
- all'**art. 63 - TUTELA DELLA MATERNITA'**, si prevede l'integrazione del trattamento assistenziale a carico degli enti competenti, **limitatamente al periodo di astensione obbligatoria (5 MESI)**, fino al raggiungimento del **100% della normale retribuzione** a partire **dal 1° gennaio 2024**.

TRANCHES di AUMENTO CONTRATTUALE

I valori economici saranno, pertanto, incrementati - con riferimento al livello C1 - dei seguenti importi e con le seguenti decorrenze:

**	Tabelle sottoscritte il 5.03.2024 *
FEBBRAIO 2024 (1ª tranche: 60 €)	6,51 %
OTTOBRE 2024 (2ª tranche: 30 €)	8,55 %
2024 - 23	8,66 %
GENNAIO 2025 (1° rateo ½ mensilità 14ª + 5 € sanità integr.va + 1° ETDR educatori)	12,93 %
OTTOBRE 2025 (3ª tranche: 30 € + 2° ETDR educatori di settembre 2025)	15,07 %
2025 - 2024	6,00 %
2025 - 2023	15,18 %

* INPS: 28,03; oneri per la sicurezza: € 250,00; altre indennità: 3%

** Sono stati presi in considerazione i valori orari dei TI in turno

TABELLE del COSTO del LAVORO

Il 5 marzo 2024, all'atto dello scioglimento della riserva sull'Accordo siglato il 26 gennaio u.s., le parti firmatarie hanno provveduto all'invio del CCNL al **Ministero del Lavoro**, all'**INPS**, all'**INAIL** e al **CNEL**, e della relativa comunicazione di deposito delle **TABELLE CONTRATTUALI** nuovamente sottoscritte, dopo la correzione dei refusi identificati, e che, quindi, sostituiscono integralmente le precedenti siglate il 26 gennaio 2024.

Si è, pertanto, concordato con le Organizzazioni Sindacali l'utilizzo esclusivo delle Tabelle che si rimettono in allegato alla presente.

FORME CONTRATTUALI INTERESSATE

È doveroso precisare che tale rinnovo contrattuale interesserà sia le associate e le/i strutture/servizi in **regime di appalto e concessione** (D.Lgs.36/2023) che le cooperative e le/i strutture/servizi in **regime di accreditamento** (normative regionali).

- **Nel primo caso**, cioè per i servizi in appalto, opera nuovamente la **REVISIONE PREZZI (art.60)** e nei documenti di gara delle procedure di affidamento è **obbligatorio l'inserimento delle clausole di revisione prezzi**. Si torna alla previsione di obbligatorietà propria dell'art.115 del D.Lgs.163/2006, che era stata "degradata" a facoltativa dall'art.106, c.1, lett.a), del D.Lgs.50/2016 e poi, provvisoriamente, reintrodotta dall'art.29 del D.L.4/2022 per le gare indette sino al 31.12.2023.

I compiti delle Stazioni Appaltanti per garantire l'effettività della revisione prezzi sono i seguenti:

1. indicare quale/i indice/i si applica/no [v. il Bando-tipo ANAC n. 1: Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza ... (indicare quale indice o quale combinazione di indici tra quelli indicati all'art.60, c.3, lett.b del Codice)];
 2. allocare le risorse necessarie per finanziare la revisione prezzi (c.5):
 - nel limite del 50% risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico dell'intervento;
 - somme a disposizione della S.A. o stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento;
 - ribassi d'asta;
 - somme disponibili relative ad interventi per i quali siano già stati emessi certificati di regolare esecuzione.
- **Nel secondo caso**, e cioè per le/i strutture/servizi garantiti in forma di accreditamento con i relativi sistemi regionali, l'adeguamento dei corrispettivi contrattuali è sicuramente demandato, in primis, data la portata di interesse generale dell'aggiornamento di tariffe e/o rette, a **tavoli di rappresentanza** con il decisore pubblico, ai vari livelli, e, come extrema ratio, ad **istanza di aggiornamento/revisione adeguatamente motivata sulla base dei maggiori costi risultanti dal nuovo CCNL**. Con l'istanza si avvia un iter, comunque regolato dalle norme di carattere generale sul procedimento amministrativo, che la PA ha l'obbligo di portare a conclusione provvedendo, salvo un termine diverso previsto nel caso specifico, entro 30 giorni.

Gli adeguamenti contrattuali dovranno, poi, tenere conto non solo dell'aumento di costi riconducibili al **costo del lavoro** (voce che ha un'incidenza media dal 65% all'85%, essendo tutti servizi *labour intensive*) ma anche dell'aumento di tutte le **altre voci di costo** determinato dall'incremento generalizzato dei costi e dall'inflazione di questi ultimi anni.


CONTRATTO "LEADER"

Da ultimo, le parti scriventi evidenziano che il "CCNL per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo" altrimenti detto "CCNL Cooperative sociali 2023-25" è un contratto '**leaders**' ovvero "**stipulato dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale**" e, come chiarisce la **Circolare n. 3/2018 del 25.01.2018 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro**, solo i CCNL '**leaders**' sono efficaci ai fini del godimento di benefici normativi e contributivi e dell'integrazione/deroga della disciplina delle tipologie contrattuali.

Questo ulteriore atto dell'INL rafforza gli orientamenti assunti per contrastare il '**dumping contrattuale**' e l'applicazione di un diverso CCNL rispetto a quello stipulato fra le parti sociali comparativamente più rappresentative a livello nazionale (vale a dire - nel caso della cooperazione sociale e come più volte chiarito dal Ministero - AGCI-CONFCOOPERATIVE-LEGACOOOP e CGIL-CISL-UIL).

Distinti saluti.


AGCI-Sociale Toscana
Federico Pericoli



Confcooperative-FederSolidarietà Toscana
Alberto Grilli



Legacoop Toscana-Dip.to Area Welfare
Assunta Astorino



Si allegano:

- Verbale d'Accordo del 26 gennaio 2024
- Verbale di scioglimento della riserva del 5 marzo 2024
- Tabelle siglate il 5 marzo 2024
- Tabella con parametri e aumenti